

ATTO N. 1309

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 642 del 9.6.2008)

“Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”

Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi il
17.7.2008

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 17.7.2008



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 642 DEL 09/06/2008

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali" - Adozione

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Assente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Assente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Carlo Liviantoni

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disegno di Legge: Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali" presentata dal Direttore Dott. Ing. Luciano Tortoioli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Lamberto Bottini avente ad oggetto: "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Preso atto del parere espresso in data 28.04.2008 dalla Direzione Regionale alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 09 maggio 2008 prot. reg. n. 0070947 con il parere favorevole espresso dal Comitato Legislativo;

Preso atto del parere favorevole e delle indicazioni emerse in sede consultiva; trasmesse dal Comitato delle Autonomie Locali con nota prot. reg. n. 0015493 del 30.01.2008

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;


Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'assessore Lamberto Bottini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**IL PRESIDENTE**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali"

RELAZIONE

Il presente ddl costituisce la nuova disciplina regionale in materia di acque minerali. Vengono abrogate la legge regionale 11 novembre 1987 n. 48 "Norme per la ricerca la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali e termali", la legge regionale 23 dicembre n.38 del 2001 "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1987 n. 48", la legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48 "Promozione e sviluppo del termalismo".


La nuova disciplina abbandona l'approccio strettamente "minerario" su cui era improntata la legge del 1987, diretta emanazione del cosiddetto "codice minerario" del 1927, ancora oggi vigente, per il quale l'acqua minerale costituisce una sostanza minerale di 1^a categoria o di "miniera", pure differenziandosi dai minerali solidi in quanto non soggetta ad esaurimento. A distanza di 80 anni dalla grande innovazione introdotta con il Regio Decreto n.1443/1927 - allora che le miniere furono sottratte alla proprietà fondiaria per entrare a far parte del patrimonio dello Stato- tale particolare "miniera" non può essere governata sulla base del principio/dovere basato sul massimo sfruttamento delle risorse naturali, preminente rispetto ad altri interessi coinvolti. Nella particolarità di una sostanza minerale che deve essere offerta al consumatore così come sgorga dalla sorgente, la gestione delle risorse di acqua minerale non può non essere affrontata nella prospettiva generale di una corretta gestione delle risorse idriche complessive, con particolare riferimento a quelle destinate o da destinare all'approvvigionamento idropotabile, e di sviluppo sostenibile dei territori interessati.

Le acque minerali e termali nel vecchio testo della Costituzione erano espressamente elencate tra le materie di competenza regionale ex art.117 c.2. Nell'attuale testo della Costituzione, le acque minerali e termali non sono enunciate né nell'elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all' art.117, c.2 Cost., né in quello delle materie di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni ex art.117, c.3 Cost., ponendole quindi nell'ambito di titolarità del potere legislativo residuale della Regione, previsto dal comma 4 dello stesso art. 117. Ciò posto nel sistema attuale occorre tenere ben presente i limiti che la competenza regionale incontra nel disciplinare la materia: la natura di bene pubblico, appartenente al patrimonio indisponibile delle risorse minerarie (art. 826 C.C.) e quindi la competenza statale in materia di "ordinamento civile"; la rilevanza economica del bene e pertanto gli aspetti legati alla "tutela della concorrenza"; la qualità di sostanza alimentare, di "alimento" di origine non vegetale e non animale e dunque gli aspetti connessi alla "tutela della salute"; per ultimo, ma non meno importanti per la pericolosità delle attività di escavazione di pozzi e sorgenti, e pertanto gli aspetti connessi alla "tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".

Ciò premesso, prima di illustrare la proposta di disciplina, è utile riassumere i principali dati del settore.

La Regione Umbria vanta una forte tradizione di acque minerali: accanto ai marchi storici di fine '800 e della metà del '900, negli ultimi venti anni, il settore ha conosciuto un notevole sviluppo per la crescita del consumo di acque oligominerali (a basso contenuto di sali minerali), sia nel mercato delle acque di "primo prezzo" che delle acque a più alto valore aggiunto.

Le concessioni di acqua minerale naturale attualmente vigenti sono 19; la superficie delle aree di concessione è circa 2600 ettari. Negli 11 stabilimenti di Scheggia, Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Foligno, Sellano, Cerreto di Spoleto, San Gemini, Acquasparta,



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Massa Martana, e Orvieto, sono imbottigliate 17 acque minerali naturali; 2 nuove acque attendono il completamento dei lavori di adduzione delle e di adeguamento degli stabilimenti. Complessivamente, negli ultimi anni, la produzione ha raggiunto 1.1 miliardi di litri imbottigliati, circa il 10% del mercato nazionale. Il fatturato del settore per l'anno 2006 è risultato pari a circa 180 milioni di euro; l'occupazione direttamente impiegata negli stabilimenti di imbottigliamento è risultata pari a 387 unità.

Le concessioni di acque minerali naturali utilizzate esclusivamente per cure termali sono 3; la superficie delle aree di concessione è circa 390 ettari. Alle tradizionali Terme di Fontecchio - Città di Castello - si sono aggiunte, da pochi anni, le Terme di S.Felice o Terme Francescane di Spello. Si tratta in entrambi i casi di acque sulfuree fredde, principalmente utilizzate nella cura delle malattie dell'apparato respiratorio. Nell'anno 2006 sono state impiegate negli stabilimenti termali un totale di 75 unità: 55 medici o paramedici, 20 inservienti e altro.

Sono in corso nuove e interessanti ricerche per incrementare le conoscenze delle poche risorse ipotermali presenti sul territorio regionale (terme di Triponzo 26°C; terme di Parrano 29°C) e dell'unica risorsa ipertermale (fonti di Tiberio 48°C).


La proposta di legge è composta di 35 articoli, suddivisi in 5 titoli: il TITOLO I "disposizioni generali"; il TITOLO II "ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali di sorgente e termali", ulteriormente suddiviso in due capi: "disposizioni relative al permesso di ricerca" e "disposizioni relative alla coltivazione"; il TITOLO III "utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali"; il TITOLO IV "vigilanza, controlli e sanzioni"; il TITOLO V "norme finali e transitorie".

Oggetto della proposta di legge è la disciplina della ricerca della coltivazione e dell'utilizzo delle acque minerali naturali, delle acque di sorgente e delle acque termali (art.1 comma 1). Come precisato all'art.2 (definizioni) le "acque minerali naturali" e le "acque di sorgente" sono acque di particolari caratteristiche riconosciute dal Ministero della Salute ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105, di attuazione della direttiva 80/777/CEE in materia di acque minerali naturali (comma 1 lett. a) e ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339, di attuazione della direttiva 96/70/CE in materia di acque di sorgente (comma 1 lett. b); le "acque termali" sono acque minerali naturali utilizzate a fini terapeutici da utilizzare negli stabilimenti termali o idrotermali di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 per l'erogazione di cure e prestazioni termali (comma 1 lett. c).

Le definizioni di cui all'art.2 comma 1 riprendono sinteticamente le stesse definizioni contenute nei decreti citati. Si evidenzia che con il recepimento della direttiva 96/70/CE, le proprietà favorevoli alla salute delle acque minerali naturali, in precedenza obbligatoriamente da dimostrare attraverso accertamenti tossicologici e clinici, sono diventati soltanto "eventuali". È pertanto possibile (non si conoscono casi concreti) che sia riconosciuta e posta in commercio un'acqua minerale naturale delle stesse caratteristiche igieniche e chimico-fisiche di un'acqua di sorgente. In altri termini una stessa acqua potrebbe essere riconosciuta come acqua minerale o acqua di sorgente. Peraltro, la stessa acqua minerale o di sorgente potrebbe soddisfare anche i requisiti di potabilità e pertanto differenziarsi dall'acqua potabile soltanto per essere utilizzata senza aggiunte di sostanze battericide o batteriostatiche ovvero per essere imbottigliata come sgorga dalla sorgente.

Al comma 2 dell'art.1 sono illustrate le finalità della legge: assicurare il razionale utilizzo delle acque minerali (lett. a), promuovere la valorizzazione e tutela delle acque minerali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati (lett. b).

L'utilizzazione delle acque minerali deve essere posto in relazione anche all'utilizzo delle altre risorse idriche presenti nel bacino idrografico interessato o nel presunto bacino idrogeologico. Pure nella limitatezza dei volumi utilizzati per l'imbottigliamento (complessivamente circa 42 litri/secondo) rispetto a quelli per altri usi (7142 litri/secondo i prelievi autorizzati da corpi idrici sotterranei per uso potabile, industriale o irriguo; - relazione stato dell'ambiente 2006), l'utilizzo dell'acqua minerale non può e non deve essere considerato in maniera avulsa rispetto al corretto e complessivo utilizzo delle altre risorse

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


idriche. Allorquando all'interno di uno stesso bacino dovessero prefigurarsi situazioni di non compatibilità dei prelievi di acqua minerale con lo stato delle risorse idriche e in particolare con le previsioni di soddisfacimento del fabbisogno idropotabile pubblico, non si dovrà dare corso alla ricerca o allo sfruttamento delle acque minerali.

La promozione della valorizzazione e la tutela delle acque minerali non è fine a se stessa ma deve comprendere anche azioni interventi e misure di valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali presenti nei territori coinvolti dalla coltivazione delle acque minerali per la presenza di aree di concessione, opere di captazione, aree di salvaguardia.

Con il comma 3 dell'art.1 è riaffermata l'appartenenza delle acque minerali naturali al patrimonio indisponibile della Regione; allo stesso patrimonio indisponibile, per le caratteristiche sostanzialmente analoghe del bene, è attribuita anche la nuova categoria delle acque di sorgente.

Il capo I del titolo I si compone di tre articoli che trattano esclusivamente della fase di ricerca. L'art. 3 comma 1 definisce l'oggetto della ricerca: tutti gli studi e le indagini dirette o indirette che si intende eseguire per accertare le caratteristiche dell'acqua e dell'acquifero che si intende captare. All'interno dell'area del permesso, non superiore a duecento ettari e per una durata non superiore a tre anni, rinnovabile per un ulteriore anno, così come all'interno dell'area di concessione, i proprietari dei fondi non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermo restando il risarcimento dei danni arrecati, anche con versamento di un deposito cauzionale (art. 23); ai sensi dell'art. 19, i lavori di ricerca che dovessero comportare modificazioni o trasformazioni anche temporanee del suolo, devono eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e pertanto il titolare del permesso è tenuto a presentare al Comune competente per territorio la denuncia di inizio attività o di permesso di costruire o quant'altro necessario alla realizzazione delle opere. In caso di esito negativo della ricerca, il titolare del permesso deve ripristinare lo stato dei luoghi alla situazione ex-ante le operazioni e i lavori. In caso di esito positivo, ottenuta la concessione, il titolare provvederà alla sistemazione definitiva dei luoghi. Il permesso di ricerca di acque minerali o di sorgente è rilasciato dal Dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali (art.4 comma 1). Le ricerche possono essere effettuate soltanto nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti (PRRA) di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 e del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il PRRA, recentemente approvato, individua le risorse idriche destinate o da destinare al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile; con il PTA, ancora da approvare, saranno stabilite le portate minime vitali dei corsi d'acqua e saranno delimitate, ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Il rispetto di tali strumenti di programmazione implica che il rilascio di permessi di ricerca possa avvenire soltanto dopo aver preventivamente accertato sulla base delle specifiche condizioni dei bacini idrogeologici e idrografici, la compatibilità dei prevedibili prelievi o emungimenti di acqua minerale rispetto ai preminenti interessi di tutela risorse idriche, in particolare di quelle destinate o riservate all'approvvigionamento della rete acquedottistica e di quelle necessarie a garanzia del mantenimento o del miglioramento della qualità degli habitat fluviali. In relazione alla tutela delle acque destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile si evidenzia che, dall'entrata in vigore del presente ddl e fino all'approvazione delle aree di salvaguardia, è vietato il rilascio di permessi di ricerca all'interno delle aree proposte dall'ATO come zone di rispetto di pozzi e sorgenti a destinati a scopo idropotabile (comma 8, art.34).

Il permesso è rilasciato (art.4 comma 2 lett. b) a titolo oneroso sulla base dell'estensione dell'area di ricerca, nella stessa misura prevista per le aree di concessione; il titolare è tenuto altresì a prestare un deposito cauzionale, in misura fissa e pari a 10% dell'importo di tutti i lavori di ricerca (studi, indagini, scavi, perforazioni, spese di allestimento cantiere,). Il deposito sarà svincolato a conclusione della ricerca, previa verifica del ripristino dei luoghi alla situazione ante lavori o altra sistemazione finale prevista dal titolo abilitativo rilasciato dal comune.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con l'art.5 sono stabilite le cause di cessazione del permesso. La rinuncia deve essere presentata in maniera incondizionata. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi; in tutti i casi di cessazione non è previsto alcun compenso o indennità. La revoca del provvedimento di permesso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può essere disposta anche in presenza di mutamenti della situazione di fatto o di nuove e diverse valutazioni della pubblica amministrazione rispetto a quelle effettuate in occasione del rilascio del permesso.

Il capo II, disposizioni relative alle concessioni, si compone di 19 articoli; gli artt. 11, 19, 23 e 24 riguardano anche il permesso di ricerca (disposizioni comuni).

Ai sensi dell'art. 6 - Concessione per la coltivazione dei giacimenti - lo sfruttamento dell'acqua minerale naturale o di sorgente che tale sia stata riconosciuta dal Ministero della Salute ai sensi, rispettivamente, decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105 o del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339 può essere effettuato soltanto da chi abbia ottenuto la concessione regionale. Fatta salva la preferenza del permissionario/scopritore -da esercitare entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento ministeriale - chiunque soggetto, pubblico o privato, purché dotato della capacità tecnica ed economica a realizzare gli investimenti previsti, può richiedere la concessione di coltivazione dell'acqua minerale o di sorgente (comma 3). Gli investimenti previsti sono descritti in un piano o programma degli investimenti che deve illustrare tutte le azioni, gli interventi le iniziative che si intende intraprendere durante l'esercizio della concessione per la coltivazione, l'utilizzo, la tutela e la valorizzazione della risorsa e dei territori interessati (comma 4). La concessione è rilasciata per una durata proporzionata all'entità degli investimenti comunque non superiore a 25 anni (comma 2). All'interno dell'area di concessione, la ricerca di acque minerali o di sorgente diverse da quelle accordate in concessione è riservata al titolare della concessione. Per lo svolgimento di tali ricerche e di ricerca di nuove sorgenti, naturali o perforate, della stessa acqua minerale o di sorgente all'interno dell'area di concessione è necessario il rilascio del permesso di ricerca (comma 5).

All'art.7 sono descritte le modalità di rilascio della concessione di coltivazione di acque minerali o di sorgente. Così come già previsto per il rilascio del permesso la concessione è rilasciata (comma 1) nel rispetto del Piano regolatore regionale degli acquedotti (PRRA) e del Piano di tutela delle acque (PTA). Inoltre, per il rilascio della Concessione si dovrà tenere conto anche del Piano di bacino. Il Dirigente regionale è tenuto altresì a chiedere il parere dei comuni interessati per territorio, della provincia e dell'autorità d'Ambito territoriale (comma 2): i primi per le evidenti implicazioni connesse al governo e allo sviluppo del proprio territorio, anche e soprattutto in relazione ai vincoli e divieti che saranno posti a tutela e salvaguardia del giacimento a norma dell'art.18; la seconda per le competenze esercitate in materia di risorse idriche, in particolare di rilascio di concessioni di derivazione di acqua ad uso diverso (irriguo, industriale), l'autorità d'Ambito, infine, per la competenza in materia di ciclo idrico integrato. Qualora il parere richiesto non sia reso nel termine di 45 giorni o non siano rappresentate motivate esigenze istruttorie, il Dirigente regionale può comunque concludere il procedimento; in ogni caso, nel corso dell'istruttoria, è tenuto altresì ad accertare ai sensi del comma 3 che dalla coltivazione del giacimento, per la qualità e le quantità che si prevede di estrarre, non si abbiano a determinare impatti significativi sullo stato delle risorse idriche presenti sul bacino o sulla porzione di bacino interessato. Ai sensi dello stesso comma 3 l'area della concessione deve avere un'estensione possibilmente inferiore a 200 ettari e deve comunque configurarsi in maniera funzionale alla coltivazione e tutela del giacimento: la sua forma ed estensione, sulla base di criteri idrogeologici, deve quanto più possibile approssimarsi all'area corrispondente alla porzione di bacino interessato e alla forma ed estensione della zona di rispetto di cui all'art.18. Il comma 4 descrive i contenuti minimi del provvedimento di concessione: la tipologia della risorsa, l'area e la durata della concessione (lett. a); la quantità massima estraibile e, ove necessario, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'acquifero e allo stato delle risorse idriche presenti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sul bacino interessato, il regime dei prelievi, su base annuale stagionale o mensile (lett. b); l'individuazione, delimitazione ed estensione, delle aree di salvaguardia (lett. c); l'ammontare dei diritti annuali per la superficie e per la quantità di acqua utilizzata e l'ammontare del deposito cauzionale (lett. d); le eventuali prescrizioni e limitazioni cui si intende subordinare il rilascio della concessione (lett. e). Ai sensi del comma 5, la concessione deve prevedere l'obbligo della partecipazione del concessionario alla eventuale realizzazione di interventi, azioni e misure da attuare all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 18. Le modalità e la misura della partecipazione del concessionario saranno stabilite in relazione alle specifiche esigenze di tutela di ciascun giacimento e alla tipologia dei centri di pericolo o delle attività pericolose per la qualità delle acque ricadenti all'interno delle zone di rispetto; in ogni caso spetta al titolare della concessione il pagamento di indennità o risarcimenti dovuti ai proprietari dei suoli per le limitazioni imposte all'utilizzo dei terreni.


Con l'art. 8, a pena di decadenza della concessione, è posto l'obbligo al titolare della concessione di sottoscrivere la convenzione con la quale sono stabilite (comma 2) le modalità minime da osservarsi per la regolare coltivazione delle acque (nuove ricerche, sistemazione e gestione delle opere di captazione, portate massime e di esercizio, ...), loro utilizzazione (stabilimenti e impianti di imbottigliamento di acque o bevande, stabilimenti di cure termali,), tutela (partecipazione a interventi azioni misure di riduzione mitigazione del rischio, delocalizzazione o messa in sicurezza di centri di pericolo o attività pericolose,), e valorizzazione (interventi e iniziative di commercializzazione e promozione delle acque, di altre risorse territoriali, naturali, storiche, ...); sono altresì stabilite le modalità di attuazione del programma degli investimenti, di installazione delle strumentazioni di controllo e monitoraggio, di realizzazione e gestione di fonti o erogatori di acqua minerale per consentire il libero attingimento di acqua minerale da parte delle popolazioni locali o dei visitatori. La sottoscrizione della convenzione da parte del Dirigente del Servizio regionale e del titolare della concessione, perfeziona, nel rispetto dei contenuti di cui al comma 4 dell'art. 7, lo "schema" di convenzione allegato al provvedimento di concessione predisposto sulla base della documentazione presentata a corredo dell'istanza.

L'art. 9 stabilisce che il titolare della concessione versi in favore della regione a garanzia degli impegni assunti con il provvedimento di concessione e convenzione, un deposito cauzionale, d'importo pari al dieci per cento degli investimenti che intende realizzare, con un tetto massimo di € 250.000,00.

L'art. 10 individua come pertinenze della concessione tutti i beni mobili e immobili che non possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione: il nome attribuito all'acqua minerale, beni immobili destinati alla captazione (pozzi, sorgenti, locali o manufatti di derivazione delle acque, terreni di sedime o comunque occorrenti per la gestione dell'opera di presa, compresi i terreni costituenti la zona di tutela assoluta, servitù di passaggio.....), alla canalizzazione, all'adduzione e al contenimento delle acque (acquedotti, pozzetti di manovra, locali e serbatoi di stoccaggio e distribuzione,.....).

Ai sensi dell'art. 11, le opere necessarie per la ricerca, la captazione, la tutela e la salvaguardia del giacimento, l'adduzione, alla canalizzazione ed il contenimento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Fermo restando il risarcimento dei danni causati, i proprietari ed i possessori dei fondi ricadenti all'interno del perimetro nell'area del permesso di ricerca o della concessione non possono opporsi a lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione (art. 23).

Gli artt. 12 e 13 trattano del rinnovo e della proroga della concessione. Si tratta, in verità di due casi di proroga, potendosi, in continuità con la disciplina previgente, chiedere il rinnovo soltanto prima della data di scadenza della concessione, e non dopo (come nella prassi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

amministrativa). Si chiederà pertanto, a norma dell'art. 12, il "rinnovo" della concessione nell'anno che precede la scadenza mentre, ancora prima dell'anno che precede la scadenza, a fronte di rilevanti investimenti, non compresi nel programma già presentato, si potrà chiedere la proroga al fine di consentire l'ammortamento delle spese; in ogni caso il periodo massimo di durata della concessione non può eccedere la durata massima della concessione di cui al comma 2 dell'art. 6 (25 anni). Per ragioni di pubblico interesse, il dirigente regionale, con provvedimento motivato, può disporre il rigetto dell'istanza di rinnovo (comma 1 art.12). Sino al provvedimento di rinnovo rimangono in capo al titolare della concessione i diritti e gli obblighi stabiliti dalla concessione. Nel caso, di mancato rinnovo, così come quando non sia presentata domanda di rinnovo o in generale si abbia una risorsa non accordata in concessione, il Dirigente provvede alla pubblicazione di un bando finalizzato all'individuazione di un nuovo concessionario.

Gli artt. 14, 15, 16 e 17 contengono le disposizioni inerenti la cessazione della concessione. Sono cause di cessazione la scadenza del termine, la rinuncia presentata dal concessionario, la decadenza e la revoca pronunciata dalla Regione. Ai sensi del comma 2 dell'art. 14, in ogni caso di cessazione, il titolare è tenuto a custodire il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze come individuate dalla documentazione conservata dal Servizio regionale competente (art.10 comma 2) fino alla consegna alla Regione. Il Dirigente dispone, preferibilmente a favore del comune interessato, per la custodia della bene e relative pertinenze fino all'individuazione di un nuovo concessionario.


Ai sensi dell'art. 18 (tutela dei giacimenti) per ogni acqua minerale, di sorgente o termale, accordata o da accordare in concessione, al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative, devono essere individuate specifiche le aree di salvaguardia delle acque; come per le acque destinate al consumo umano distribuite tramite acquedotto (cfr. art. 94 del d.lgs. 152/2006), le aree di salvaguardia sono suddivise in zone di tutela assoluta dell'opera di presa (pozzi o sorgenti), zone di rispetto (il territorio circostante pozzi o sorgenti) e zone di protezione (territorio ricadente all'interno del bacino imbrifero o della porzione di bacino idrogeologico interessata o area di ricarica). Le aree di salvaguardia, come individuate dal Dirigente del Servizio regionale competente con il provvedimento di concessione o, nel caso di concessioni vigenti, di loro costituzione, sono recepite dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, rispettivamente, nel PRG nel PTCP e nel PUT (comma 5). Il Comune, nei propri strumenti urbanistici, anche attraverso misure di compensazione urbanistica, prevede la delocalizzazione o la messa in sicurezza degli insediamenti o delle attività preesistenti alla data del provvedimento di concessione o di costituzione dell'area di salvaguardia e ricadenti all'interno delle zone di rispetto (comma 6). Il Comune provvede altresì alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia ai sensi del presente articolo e all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura analoga a quelle previste per le acque potabili (da 600,00 a 6.000,00, comma 7).

L'art.19 rinvia alle norme vigenti in materia di edilizia per la realizzazione delle opere necessarie all'attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali.

La concessione ha natura personale e pertanto non può essere trasferita a terzi senza la preventiva autorizzazione regionale con la quale è verificata la sussistenza della necessaria capacità tecnico-economica (art. 20).

Nel caso di mutamento dei soci o di cessione della maggioranza del capitale sociale, il dirigente del Servizio regionale verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio della concessione (art. 21).

Ai sensi dell'art. 22, le acque minerali, di sorgente o termali, previa autorizzazione regionale, possono essere cedute, dal titolare della concessione ad altro soggetto per essere utilizzate

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per gli usi termali, nella preparazione di bibite, di cosmetici e in generale, per altri usi consentiti dalla legge ad esclusione dell'imbottigliamento.

Dell'art. 23 - accesso ai fondi - si è già detto in occasione dell'illustrazione dell'art. 11 (pubblica utilità).

L'art. 24 - diritti annuali - ripropone, in aggiunta ai diritti di natura superficaria, calcolati sulla base dell'estensione dell'area di concessione (comma 1) i diritti per la quantità di acqua utilizzata (comma 2), integrati nella legge previgente a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 38/2001. Viene pertanto confermato il principio per cui il diritto aggiuntivo non è dovuto soltanto per la quantità di acqua imbottigliata o immessa in commercio, quanto, piuttosto, per il totale delle acque utilizzate per tutte le attività di imbottigliamento, al lordo delle quantità utilizzate per le attività di lavaggio, risciacquo e sanificazione (acque di processo), come misurata ai contatori volumetrici installati (comma 6). A seguito dell'entrata a regime di tali diritti aggiuntivi si è registrata una progressiva riduzione della quantità di acque di processo, che oggi si attesta mediamente su circa il 14% del totale del volume utilizzato, variando dal 3 al 5 % per gli impianti di imbottigliamento in plastica e dal 20 al 50% per gli impianti totalmente o parzialmente dedicati all'imbottigliamento in vetro.


Rispetto alla precedente disposizione aumenta la riduzione operata a favore dei titolari di concessione che utilizzano contenitori di vetro (comma 3): nel testo previgente, la riduzione operava soltanto nel caso in cui l'acqua minerale era esclusivamente imbottigliata in contenitori di vetro (2 stabilimenti su 11); con il testo proposto la riduzione è sempre e limitatamente operata per la quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro: ciò determina l'estensione della sua applicazione alla grande maggioranza dei stabilimenti (8/11) fermo restando che la sua applicazione non ha particolarmente incidenza sul totale dei diritti. La quota di acqua imbottigliata in vetro (31 milioni di litri) è pari al 2,8% di quella imbottigliata in contenitori di plastica (1.101 milioni di litri) e corrisponde a circa il 2,4% del totale dell'acqua utilizzata e misurata ai contatori volumetrici appositamente installati.

Ai sensi del comma 4 l'importo unitario dei diritti è stabilito con la legge finanziaria regionale. Con norma transitoria (art.34 comma 7), per l'anno 2008 l'importo unitario dei diritti annui di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 è stabilito in misura di € 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione (uguale a quello vigente) e in misura di € 1,0 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata (+100% rispetto a quello vigente, 0,50€). Sulla base delle superfici di concessione e delle quantità di acqua utilizzata al 31.12.2006 il totale dei diritti per l'anno 2008 può essere stimato in circa 1,45 milioni di euro, di cui oltre il 75% a carico di 3 titolari di concessione. Il totale della riduzione operata per la quantità di acqua imbottigliata in vetro e calcolata sulla base della capacità e del numero dei pezzi dichiarati dai titolari di concessione per l'anno 2006 può essere stimato in circa 10.000 euro.

Al comma 5 viene costituito un fondo regionale per la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche nonché, la valorizzazione e l'eventuale riqualificazione dei territori interessati. Tale fondo viene rimpinguato con quota parte degli introiti derivati dai diritti annui versati dai concessionari. Tale fondo è da istituirsi a partire dall'anno 2009.

L'incidenza media del totale dei nuovi diritti stimati per l'anno 2008 sul totale del fatturato 2006 è pari a circa lo 0,7%, con massimo pari a 2,34% e un minimo pari a 0,19%; la maggioranza delle singole incidenze è compresa tra 0,39% e 1,60%.

Nelle altre Regioni il diritto aggiuntivo è sempre calcolato sulla base della quantità imbottigliata dichiarata dal concessionario, per i seguenti importi unitari: Basilicata 0,30 €/mc, Lombardia 0,51 €/mc, Piemonte 0,70 €/mc, Veneto 3,0 €/mc. Dal prossimo anno dovrebbe



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

essere applicato anche nelle seguenti Regioni: Lazio 2,0 €/mc, Toscana 2,0 €/mc, Marche, 1,0 €/mc.

Non sono stati ancora emanati i decreti attuativi della cosiddetta "microtassa" di cui alla legge finanziaria 2007 (L.296/2006 art.1 comma 1284) con la quale è stabilito un "contributo" di 0,1 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale "venduta al pubblico". Tale "tassa-contributo", che mal si comprende a carico di quale soggetto sia stabilita, sulla base delle produzioni delle acque umbre rilevate al 31.12.2006, dovrebbe essere pari al totale dei diritti versati alla Regione dai titolari di concessione per l'anno 2007 (circa 780.000).

Il titolo III riguarda l'utilizzo delle acque minerali e di sorgente e si compone di 5 articoli.

L'art. 25 al comma 1 individua le attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione regionale: l'impiego delle acque per le attività di imbottigliamento, di preparazione di bevande e cosmetici, di somministrazione o di bevanda presso la sorgente o lo stabilimento, la miscela nell'ambito della stessa acqua minerale o di sorgente delle acque provenienti da più sorgenti naturali o perforate; ai sensi del comma 2 si precisa che l'autorizzazione può essere richiesta soltanto dal concessionario o cessionario. Nel caso di utilizzo di acque termali e qualora siano previste attività sanitarie è necessario conseguire anche l'autorizzazione "sanitaria" rilasciata ai sensi del d.lgs. 502/1992 dal dirigente regionale competente (art.26).

L'art. 27 stabilisce le modalità e i contenuti dell'autorizzazione: l'utilizzo delle acque è rilasciata su conforme parere dell'ASL competente per territorio che accerta la mancanza di cause di inquinamento o di modificazioni delle caratteristiche originarie dell'acqua in tutta la filiera (dal pozzo/sorgente alla bottiglia venduta).


L'autorizzazione contiene la denominazione dell'acqua, di cui deve far parte, ai sensi del art. 28 comma 1, la località di provenienza (toponimo, comune, frazione,); è vietato attribuire lo stesso nome ad acque minerali e di sorgente;

La denominazione dell'acqua o la sua modifica è soggetta a preventiva autorizzazione regionale (comma 2) e pertanto deve essere conseguita prima della istanza di riconoscimento o di variazione del decreto di competenza del Ministero della Salute.

Con l'art. 29 è dedicata particolare attenzione alla valorizzazione delle sorgenti di acqua termale. La Regione promuove studi ricerche interventi e iniziative finalizzate ad incrementare la conoscenza, la valorizzazione e l'utilizzo delle acque termali (comma 1), la realizzazione di fonti, parchi termali, iniziative in materia di tempo libero e benessere (comma 2). Particolarmente interessanti le previsioni di cui ai commi 3 e 4. Qualora le acque termali fossero calde il titolare della concessione la potrà utilizzare anche per ricavare energia termica (comma 3). La Regione promuove la realizzazione di interventi di risanamento o conservazione, iniziative di valorizzazione di sorgenti di acque non riconosciute minerali, utilizzate dalle popolazioni locali secondo antichi usi e consuetudini; in particolare di antiche fonti che rivestano interesse storico architettonico o culturale.

Il titolo IV - Vigilanza, controlli e sanzioni – si compone di tre articoli.

L'art.30, commi 1 e 2, stabilisce che le funzioni di vigilanza in ordine allo svolgimento delle attività di ricerca (indagini geognostiche preliminari, escavazione di pozzi e sorgenti, prove di emungimento,) e sulle attività di coltivazione acque minerali naturali, di sorgente e termali, (gestione delle opere di presa, esecuzione di lavori manutenzione,), in generale negli ambienti di lavoro individuabili come cantiere di perforazione, pozzi o sorgenti e loro pertinenze, reti acquedottistiche e locali adibiti allo stoccaggio delle acque, sono esercitate dal Servizio regionale con le modalità stabilite dal DPR 128/59, dai decreti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legislativi 626/94 e 624/1996 di attuazione delle direttive comunitarie in materia di attività minerarie.

Le funzioni di vigilanza in ordine allo svolgimento delle attività che comprendono qualsiasi utilizzo delle acque, in generale negli ambienti di lavoro individuabili come stabilimenti di imbottigliamento e stabilimenti termali, sono esercitate dalla ASL competente per territorio (comma 3). Alla stessa ASL in forza delle leggi vigenti spettano i compiti di vigilanza e controllo sui depositi e sulla commercializzazione delle acque minerali.

Con l'art. 31 si rinvia al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) in ordine alla predisposizione per ogni stabilimento di imbottigliamento di un piano di autocontrollo dei punti critici della produzione e dei punti di controllo (HACCP).

L'art. 32 elenca le violazioni e le sanzioni previste, da irrogare con le modalità previste dalle leggi (l.689)

Il titolo V - norme finali e transitorie – si compone di tre articoli.

L'art. 33 rinvia ad uno o più regolamenti o semplici direttive tecniche e l'ulteriore regolamentazione delle attività previste dalla presente legge, in particolare per la presentazione delle domande e il rilascio di permessi e concessioni, la disciplina generale delle aree di salvaguardia e i criteri per la loro delimitazione, per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle concessioni vigenti, per l'utilizzo del fondo alimentato con il 20% dei diritti annuali, i criteri tecnici per l'installazione dei contatori volumetrici e lo svolgimento dei controlli della quantità di acqua utilizzata, per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali.

L'art.34 contiene le norme finali e transitorie. Al comma 1 sono confermate le concessioni e i permessi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dei termini di scadenza delle concessioni elencate in tabella allegata (comma 2). Si tratta di antiche concessioni rilasciate nel periodo 1930 – 1946 senza data di scadenza e di vecchie concessioni, anche recentemente rinnovate, originariamente rilasciate in ampliamento sulle aree contigue alle prime e con queste facenti parti di un unico giacimento di acqua minerale. Per le concessioni senza termine di scadenza, ai sensi del comma 2, le date di scadenza sono fissate a quaranta anni dall'entrata in vigore della presente legge. È stato fatto un riallineamento delle concessioni contigue in modo che dopo il loro prossimo rinnovo, alla scadenza si potrà effettuare un unico provvedimento di concessione.

Con il comma 3 è stabilito che per le concessioni vigenti, nel rispetto delle norme regolamentari che saranno adottate ai sensi dell'articolo 33, sono istituite le aree di salvaguardia di cui all'articolo 18; nel frattempo (comma 4) continuano ad essere in vigore vincoli e divieti istituiti ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48.

I commi 5 e 6 dettano norme di progressivo adeguamento alle nuove disposizioni in materia di tutela e salvaguardia delle acque, compreso l'iniziale cautela di vietare, salvo motivata deroga, sull'intera area di concessione, l'insediamento dei centri di pericolo come elencati all'articolo 94, comma 4, del d.lgs. 152/2006 in materia di acque destinate al consumo umano distribuite tramite acquedotto.

Il comma 7, come già in precedenza illustrato, indica, per l'anno 2008, la misura dei diritti unitari annuali.


Con il comma 8 è stabilito che fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque e delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D.lgs. 152/2006, è vietato il rilascio di nuovi permessi di ricerca. Sono esclusi dal divieto i permessi finalizzati lo sviluppo degli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il divieto di rilascio di permessi sulle aree interessate dalle proposte di delimitazione delle zone di rispetto presentate dall'ATO competente e non ancora approvate dalla Regione.


Il comma 9 stabilisce che i procedimenti pendenti sono conclusi nel rispetto della legge 48/87.

L'ultimo articolo (art. 35) abroga tutte le leggi regionali vigenti in materia di acque minerali e termali.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


Disegno di legge: "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali".

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione.
2. Con la presente legge la Regione:
 - a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
 - b) promuove la valorizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.
3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute riconosciute ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 in attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla commercializzazione delle acque minerali naturali;
 - b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazione al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d.lgs. 105/1992, concernenti le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE);

c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).

TITOLO II
RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE
ACQUE MINERALI NATURALI, DI
SORGENTE E TERMALI

CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 3
(Permesso di ricerca)

1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso. La ricerca ha per oggetto:


- a) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde acquifere che si intende captare;
- b) la realizzazione di scavi, sondaggi esplorativi e di ogni altra indagine atta ad accertare le caratteristiche degli acquiferi e delle acque rinvenute;
- c) la rimessa in pristino stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca.

2. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a duecento ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.

3. La superficie di cui al comma 2 può essere ridotta o ampliata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

4. La durata del permesso di ricerca ha validità fino a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere prorogata fino ad un massimo di un anno.

5. Il titolare del permesso di ricerca deve comunicare il relativo provvedimento ai

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

proprietari o ai possessori a qualunque titolo dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta giorni prima del loro inizio.

**Art. 4
(Rilascio del permesso)**

1. Il permesso di ricerca è rilasciato, su istanza dell'interessato, dal dirigente del Servizio regionale in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 e del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai comuni interessati per territorio. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.

3. Il provvedimento contiene:

- a) l'individuazione e l'estensione della superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;
- b) la determinazione del diritto annuo da corrispondere ai sensi dell'articolo 24, comma 1 e la determinazione del deposito cauzionale pari al dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori di ricerca.

4. Il permesso di ricerca può contenere eventuali prescrizioni e limitazioni.

5. Il dirigente del Servizio regionale può disporre, con atto motivato, il diniego del permesso di ricerca. Può, per sopravvenute esigenze, sospendere per il tempo necessario i permessi di ricerca già rilasciati.

**Art. 5
(Cessazione del permesso di ricerca)**

1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per la scadenza del termine di durata, nei seguenti casi:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) revoca.

2. La dichiarazione di rinuncia è presentata al dirigente del Servizio regionale, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del diritto annuo di cui all'articolo 24, comma 1 relativo all'annualità in corso.

3. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca nei seguenti casi:

- d) il titolare non ha dato inizio ai lavori di ricerca nei termini stabiliti o i lavori sono stati sospesi da oltre tre mesi senza giustificato motivo;
- e) il titolare ha utilizzato in qualsiasi forma le acque captate o ha violato le prescrizioni e le limitazioni imposte;
- f) il titolare non ha provveduto al pagamento del diritto annuo.


4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca del permesso di ricerca. La Regione provvede all'indennizzo delle spese sostenute.

**CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
CONCESSIONI**

**Art. 6
(Concessione per la coltivazione dei
giacimenti)**

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), è subordinata al rilascio della relativa concessione. L'istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La durata della concessione è proporzionata all'entità degli investimenti programmati e comunque non superiore ad anni venticinque.

3. La concessione è rilasciata ad ogni soggetto che ne faccia richiesta purché, in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica. È fatta salva la preferenza al titolare del permesso che risulta in possesso dell'idoneità e che abbia presentato la richiesta della concessione entro trenta giorni dal provvedimento di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'articolo 2.

4. Alla istanza è allegato il programma degli investimenti che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale e dei territori interessati.

5. È consentita, all'interno dell'area di concessione, la ricerca di altre acque minerali naturali, di sorgente e termali diverse dall'acqua oggetto della concessione, esclusivamente al titolare della concessione stessa. A tale attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

6. Il titolare della concessione assicura l'ottimale gestione delle risorse accordate in concessione in funzione del bilancio idrogeologico del bacino interessato.

Art. 7
(Rilascio della concessione)

1. La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti, del Piano di tutela della acque e del Piano di Bacino, previa verifica della idoneità tecnico-economica del richiedente, in relazione agli investimenti programmati.

2. Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai comuni, dalle province interessate per territorio e dall'autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

indipendentemente dall'acquisizione.

3. Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie sia funzionale alla coltivazione e alla tutela del giacimento. La concessione è accordata per un'area non superiore di norma a duecento ettari. L'estensione può essere ampliata o ridotta con provvedimento motivato dal dirigente del Servizio regionale, fermo restando la durata stabilita nel provvedimento originario.

4. Il provvedimento di concessione contiene:

- a) la denominazione dell'acqua minerale naturale o di sorgente o termale, l'individuazione, l'estensione dell'area di concessione, la durata della concessione;
- b) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;
- c) l'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18;
- d) l'ammontare dei diritti annuali e del deposito cauzionale di cui agli articoli 24 e 9;
- e) eventuali prescrizioni e limitazioni.

5. La concessione prevede la eventuale partecipazione del concessionario a interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 18, comma 3 e il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle zone di rispetto.


6. Al provvedimento di concessione è allegato lo schema della convenzione di cui all'articolo 8.

**Art. 8
(Convenzione)**

1. L'esercizio della concessione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il concessionario redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione. La convenzione è sottoscritta entro tre mesi dalla adozione del provvedimento di concessione.


2. La convenzione contiene:

- f) le modalità di coltivazione e di utilizzazione delle acque del giacimento;



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- g) le modalità per la valorizzazione e la tutela delle acque;
- h) le modalità di realizzazione del programma degli investimenti di cui all'articolo 6, comma 4;
- i) le modalità di installazione degli strumenti di misurazione e monitoraggio dei principali parametri idrogeologici della falda, delle acque captate e utilizzate;
- j) le modalità di rilevazione, di archiviazione e di comunicazione al Servizio regionale competente dei dati di cui alla lettera d);
- k) le modalità concernenti la realizzazione e gestione di fonti o appositi erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione per il libero attingimento;
- l) la predisposizione di piani di emergenza per fronteggiare situazioni di pericolo per la qualità delle acque;
- m) gli altri obblighi e condizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione.



Art. 9
(Deposito cauzionale)

1. Il titolare della concessione, entro tre mesi dal provvedimento di concessione, versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui all'articolo 6, comma 4 e comunque non superiore a euro 250.000,00.


Art. 10
(Pertinenze)

1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dall'area oggetto della concessione, destinati alla captazione, alla canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque oggetto della concessione, ivi compresi la denominazione dell'acqua e i terreni costituenti la zona di tutela assoluta di cui all'articolo 18, comma 2.

2. Tutti gli oneri per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze sono a carico del concessionario sino alla consegna delle stesse in caso di cessazione della concessione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Presso il Servizio regionale competente è conservata la documentazione attestante lo stato di consistenza delle pertinenze relative a ciascuna concessione. I concessionari sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione delle pertinenze stesse con allegata la relativa documentazione.

**Art. 11
(Pubblica utilità)**

1. Le opere necessarie per la ricerca, la captazione, la tutela e la salvaguardia del giacimento, la canalizzazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, sino al luogo di utilizzo, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

**Art. 12
(Rinnovo della concessione)**

1. Il titolare della concessione può richiedere il rinnovo della stessa entro l'anno che precede quello di scadenza. Il dirigente del Servizio regionale provvede al rinnovo, sussistendo i presupposti previsti dalla presente legge, con le modalità di cui all'articolo 7. Il dirigente, con provvedimento motivato, può disporre, per ragioni di pubblico interesse il diniego dell'istanza di rinnovo. Fino all'adozione del provvedimento conseguente all'istanza di rinnovo, rimangono in capo al titolare della concessione i diritti e gli obblighi stabiliti con la concessione.

2. In caso di mancata presentazione di richiesta di rinnovo della concessione o in caso di diniego di rinnovo il dirigente del Servizio regionale provvede all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un bando finalizzato all'individuazione di un nuovo concessionario.


**Art. 13
(Proroga della concessione)**

1. Il titolare della concessione può richiedere, prima del rinnovo, la proroga della stessa al fine di realizzare nuovi ulteriori investimenti necessari per l'utilizzazione delle acque.

2. Il dirigente del Servizio regionale può

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


concedere la proroga della concessione al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti occorrenti con le modalità previste all'articolo 7. La durata massima della proroga è di venticinque anni.

**CAPO III
CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE****Art. 14
(Cessazione)**

1. La concessione oltre che per scadenza del termine cessa per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca.
2. Il titolare, alla cessazione della concessione, deve custodire secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Servizio regionale il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze fino alla consegna alla Regione. Il dirigente del Servizio regionale all'atto delle consegna dispone sulla custodia del bene e delle relative pertinenze, fino a nuovo utilizzo, di norma, a favore dei comuni dove sono ubicati.

**Art. 15
(Rinuncia alla concessione)**

1. Il concessionario che intende rinunciare alla concessione presenta al Servizio regionale competente, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione.
2. Il dirigente del Servizio regionale prende atto della rinuncia e dispone in ordine agli adempimenti necessari alla presa in consegna e all'eventuale affidamento in custodia del bene.
3. Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto della concessione e relative pertinenze è obbligato a ripristinare le condizioni preesistenti a sua cura e spese ed in conformità alle eventuali disposizioni impartite dal dirigente del Servizio regionale con il provvedimento di cui al comma 2.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 16
(Decadenza)**

1. Il dirigente del Servizio regionale, pronuncia la decadenza dalla concessione nei casi in cui il concessionario:

- a) non ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione;
- b) non ha corrisposto i diritti annui di cui all'articolo 24;
- c) non ha sottoscritto la convenzione ai sensi dell'articolo 8;
- d) non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 8;
- e) ha interrotto la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse accordate in concessione senza giustificato motivo;
- f) ha ceduto la concessione senza la previa autorizzazione dell'ente concedente;
- g) non ha conseguito le necessarie autorizzazioni all'utilizzo della risorsa;
- h) non è in possesso dei requisiti necessari a seguito di quanto stabilito all'articolo 21.

2. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.

**Art. 17
(Revoca della concessione)**

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca della concessione. Se la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione, la Regione provvede al suo indennizzo.

**Art. 18
(Tutela dei giacimenti)**

1. Il dirigente del Servizio regionale, previa acquisizione del parere dell'ARPA e nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 33, individua all'interno dei bacini interessati le aree di salvaguardia al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque. Le aree di salvaguardia sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

protezione, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente).

2. La zona di tutela assoluta è costituita dalle aree immediatamente circostanti i pozzi e le sorgenti; è nella piena disponibilità del titolare della concessione ed è esclusivamente destinata alla protezione e gestione dell'opera di presa.


3. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e può essere suddivisa in relazione alla locale situazione di vulnerabilità e rischio della risorsa, in zona di rispetto ristretta e allargata; al suo interno sono adottati vincoli e divieti all'insediamento di centri di pericolo e allo svolgimento di attività che possono recare pregiudizio alla quantità e qualità delle acque.

4. La zona di protezione è costituita dalla porzione di territorio ricadente all'interno dei bacini idrogeologici o delle previste aree di ricarica della falda; al suo interno possono essere adottate limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, agroforestali, turistici e zootecnici, che costituiscono centri di pericolo per le risorse idriche.

5. La Regione, le province e i comuni interessati recepiscono le aree di salvaguardia come individuate ai sensi del comma 1 e adeguano, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 33, i propri strumenti di programmazione territoriale e urbanistici entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di concessione o del provvedimento di costituzione delle suddette aree di salvaguardia. Nel caso di aree di salvaguardia ricadenti sul territorio di più comuni o province, la provincia competente o la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte della stessa area, assicura il necessario coordinamento.

6. I comuni, anche attraverso misure di compensazione urbanistica, prevedono la delocalizzazione o la messa in sicurezza degli insediamenti o delle attività preesistenti, che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui al comma 2 pregiudizievoli per la qualità delle acque.

7. I comuni competenti per territorio, vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

salvaguardia ai sensi del presente articolo e irrogano ai trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie da 600,00 euro a 6.000,00 euro. L'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della violazione, fermo restando il risarcimento del danno ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

**Art. 19
(Titoli abilitativi)**

1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione è tenuto ad acquisire i titoli abilitativi utili per la realizzazione delle opere necessarie alla ricerca, coltivazione e utilizzazione del bene oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.

**Art. 20
(Trasferimento della concessione)**


1. Il dirigente del Servizio regionale può autorizzare il trasferimento ad altro soggetto la titolarità della concessione previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.


**Art. 21
(Trasformazioni e modifiche della
compagine societaria)**

1. In caso di mutamento dei soci nelle società di persone o di cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali, il dirigente del Servizio regionale verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

**Art. 22
(Cessione delle acque minerali naturali, di
sorgente e termali)**

1. Il dirigente del Servizio regionale può autorizzare il titolare della concessione a cedere, in tutto o in parte, le acque minerali naturali, di sorgente e termali ad altro soggetto per gli usi individuati all'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e d) e per gli usi termali.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 23
(Accesso ai fondi)**

1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro nell'area del permesso di ricerca o della concessione non possono opporsi a lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

2. I proprietari ed i possessori dei fondi non possono opporsi al prelievo dell'acqua necessaria per le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi presenti nei fondi stessi.

3. E' fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i danni causati dalle operazioni e dai lavori minerari e versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale.

**Art. 24
(Diritti annuali)**

1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o in concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti nella misura del cinquanta per cento per la quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.


4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e sue successive modificazioni e integrazioni.

5. Il venti per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è destinato alla costituzione di un fondo regionale per la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche nonché, la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

valorizzazione e l'eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua.

6. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.



TITOLO III UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

Art. 25 (Autorizzazione all'utilizzo ed all'immissione in commercio)

1. Sono subordinati al possesso dell'autorizzazione:

- a) l'impiego delle acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento;
- b) l'impiego delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche;
- c) l'impiego dell'acque termali per la preparazione di cosmetici;
- d) la somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
- e) la miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali proveniente da diverse opere di captazione.

2. L'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è subordinata al possesso della relativa concessione.


Art. 26 (Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie)

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie che prevedono l'utilizzo di acque minerali naturali e termali è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale in materia di sanità al titolare della concessione o al cessionario di cui all'articolo 22.

2. L'esercizio di attività sanitarie che prevedono l'utilizzo di acque minerali naturali e termali per scopi terapeutici è subordinato al possesso della relativa autorizzazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rilasciata ai sensi del d.lgs. 502/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 27
(Rilascio dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 25 è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale previo parere della ASL competente per territorio. La ASL accerta che i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare all'acqua le caratteristiche originarie.

2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1 la ASL verifica che:

a) la sorgente o i pozzi di captazione siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;

c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche;

d) i recipienti siano trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali, di sorgente e termali vengano alterati.

3. L'autorizzazione contiene la denominazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale e il nome della località dello stabilimento.

4. L'autorizzazione può prevedere eventuali prescrizioni o limitazioni.

**Art. 28
(Denominazione)**

1. Il nome della località da cui proviene l'acqua minerale naturale, di sorgente e termale fa parte della denominazione. È vietato attribuire la stessa denominazione ad acque diverse.

2. La denominazione dell'acqua o la sua modifica è subordinata a preventiva autorizzazione rilasciata dal dirigente del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Servizio regionale.


Art. 29
(Valorizzazione delle sorgenti di acqua termale)

1. La Regione promuove la realizzazione di studi ricerche progetti interventi e iniziative finalizzate alla concessione, valorizzazione e utilizzo delle acque termali.
2. La Regione promuove altresì la realizzazione di parchi termali e di iniziative in materia di tempo libero e benessere comunque connesse alla presenza di sorgenti di acque termali.
3. Il titolare della concessione, compatibilmente con gli usi previsti dalla presente legge, può utilizzare l'acqua termale anche per usi geotermici.
4. La Regione promuove il risanamento, la conservazione, la valorizzazione di sorgenti di acque non riconosciute ai sensi dell'articolo 2 e utilizzate dalle popolazioni locali secondo antichi usi e consuetudini, in particolare di quelle di interesse storico architettonico o culturale.

TITOLO IV
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30
(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, sono esercitate dal dirigente del Servizio regionale.
2. I funzionari regionali incaricati delle funzioni di vigilanza, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in applicazione delle norme del d.p.r. 128/1959, possono accedere alle proprietà



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi funzionari possono richiedere nell'esercizio delle funzioni esplicate, la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di vigilanza sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali sono esercitate dalla ASL competente per territorio.

4. Alle acque minerali naturali, di sorgente e termali si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 limitatamente alle modalità da osservare per le denunce all'Autorità sanitaria o all'Autorità giudiziaria, per i sequestri da effettuarsi a tutela della salute pubblica e per la revisione di analisi.

Art. 31**(Procedure di autocontrollo)**


1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 32**(Sanzioni)**

1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della normativa vigente.

2. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alla fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

- a) ricerca di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza il permesso di cui all'articolo 4: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- b) coltivazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza la concessione di cui all'articolo 7: da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;
- c) svolgimento delle attività di cui all'articolo 25 senza autorizzazione: da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;
- d) violazione delle prescrizioni contenute




REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4: da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;

e) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e): da euro 3.000,00 a euro 6.000,00;

f) violazione degli altri obblighi imposti con la presente legge, con i permessi di ricerca, di concessione o autorizzazione: dal euro 500,00 a euro 2.000,00 euro.

**TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE****Art. 33
(Norme regolamentari)**

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

2. In particolare stabilisce:

a) le modalità e i criteri per la presentazione e per il rilascio del permesso di cui all'articolo 4 e della concessione di cui all'articolo 7;

b) i criteri per la delimitazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all'articolo 18;

c) la disciplina generale delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all'articolo 18, nonché le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 5;

d) le procedure per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 24, comma 5;

f) le procedure e le modalità per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali di cui all'articolo 24.

**Art. 34
(Norme transitorie e finali)**

1. I permessi di ricerca e le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge scadono alla data prevista nei rispettivi provvedimenti.

2. Le concessioni di acque minerali

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella A allegata alla presente legge di cui fa parte integrante e sostanziale, scadono secondo i termini fissati nella Tabella stessa.

3. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella B allegata alla presente legge di cui fa parte integrante e sostanziale, per le quali alla entrata in vigore della presente legge non è previsto termine di scadenza, scadono il 31 dicembre 2049.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 33, lettera. b), approva le aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


5. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 33 continua ad applicarsi l'articolo 33 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48

6. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 33 sull'intera area di concessione è vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 94, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

7. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 33 e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 18, sull'intera area di concessione si applica la disciplina generale relativa alle zone di rispetto.

8. Per l'anno 2008 l'importo unitario dei diritti annui di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 sono stabiliti, rispettivamente, in misura di € 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di € 01,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.

9. Fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque e delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, è vietato il rilascio di nuovi permessi di ricerca di acqua minerale naturale e di sorgente ad eccezione di quelli finalizzati al reperimento di nuove risorse per l'approvvigionamento degli stabilimenti di imbottigliamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso è vietato il rilascio di permessi sulle aree interessate dalle proposte di delimitazione delle zone di rispetto presentate ai sensi



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006.

10. Il fondo regionale di cui all'art. 24 comma 5 è istituito a partire dall'anno 2009.

**Art. 35
(Abrogazioni)**

1. La legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48 (Contributi per lo sviluppo del termalismo) è abrogata.

2. La legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali) è abrogata.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI




Tabella A

Denominazione Concessione	Provvedimento di concessione/rinnovo	superficie concessione (Ha)	data scadenza prevista dal provvedimento di concessione	termine di scadenza
Sangemini Ampliamento	D. D. n. 5661 del 01/07/2005	714,10,21	31 dicembre 2024	31 dicembre 2024
Sangemini II	D. D. n. 5661 del 01/07/2005	110,00,00	31 dicembre 2024	31 dicembre 2024
Sangemini Ampl. Bis	D.G.R. n. 10283 del 15/12/1994	171,30,00	14 dicembre 2024	31 dicembre 2024
Sanfaustino	D.P.G.R. n. 83 del 05/03/1986	39,58,00	4 marzo 2016	4 marzo 2024

Tabella B

Denominazione Concessione	Provvedimento di concessione/rinnovo	superficie concessione (Ha)	data scadenza prevista dal provvedimento di concessione	termine di scadenza
Sangemini Perpetua	D.M. del 13/05/1930	47,01,04	non prevista	31 dicembre 2049
Sassovivo	D.M. del 21/01/1946	14,17,10	non prevista	31 dicembre 2049
Sanfaustino	D.M. del 24/07/1936	1,42,00	non prevista	31 dicembre 2049


Note di Riferimento

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della struttura proponente--



Regione Umbria

Giunta Regionale



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SER VIZIO PROPONENTE: Risorse idriche e rischio idraulico

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali"

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Tale Disegno di Legge, oltre a superare la vecchia normativa regionale di settore esistente, L.R. 48/87 e s. m. e i., armonizzando anche i vari aspetti coinvolti con le normative che si sono susseguite nel tempo, si pone come obbiettivi principali:


- a) assicurare il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
- b) promuovere la valorizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

Il DAP 2006-2008 al punto 3.2.2. Difesa dell'Ambiente, tra le attività prioritarie tra l'altro prevede la revisione dei canoni di concessione delle acque minerali, aumentandone i valori e finalizzando le maggiori entrate anche ad interventi quali:

- Uso consapevole delle risorse idriche
- Salvaguardia delle acque di falda
- Promozione dei territori interessati al prelievo.

¹ da completare a cura della Direzione proponente



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO (*):

Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•Art. 24 comma 1	Entrate patrimoniali: Diritti sulla superficie dei permessi e delle concessioni	€ 151.250,00	€ 151.250,00
•Art. 24 Commi 2 e 3	Entrate patrimoniali: Diritti sui quantitativi di acqua destinata all'imbottigliamento	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
•			
	Totale	€ 1.451.250,00	€ 1.451.250,00


Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
•Art. 24 comma, 5	Costituzione di un fondo regionale: Spese di investimento		€ 250.000,00
• Art. 24 comma, 5	Costituzione di un fondo regionale: Spese correnti		€ 40.250.,00
•			
•			
	Totale		€ 290.250,00
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

La quantificazione dei diritti sulla superficie dei permessi e delle concessioni viene effettuata sulla base degli ettari delle concessioni e dei permessi vigenti al 31.12.2007

La quantificazione dei diritti sui quantitativi di acqua destinata all'imbottigliamento viene stimata sui volumi di acqua utilizzata dalle aziende nel processo di imbottigliamento per l'anno 2007.



DATI E FONTI UTILIZZATI:

Per i diritti sulla superficie dei permessi e delle concessioni si fa riferimento agli atti di concessione o di permesso vigenti;

Per i diritti sui quantitativi di acqua destinata all'imbottigliamento, si fa riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2007.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:


(*) Dopo la preadozione da parte della Giunta Regionale del presente D.D.L. con D.G.R. n. 1775 del 12.11.2007, gli effetti economici determinati dall'aumento dei diritti sui quantitativi di acqua destinata all'imbottigliamento previsto dalla presente legge, sono stati anticipati all'art. 25 della Legge Regionale 24/12/2007 n. 36 al fine di poter garantire i maggiori introiti sin dal 2008. Ora, nel rispetto della realizzazione degli obiettivi del presente D.D.L. si deve provvedere all'utilizzo di quota parte di questi maggiori introiti per la costituzione del fondo regionale di cui all'Art. 24 comma 5 del presente D.D.L. a partire dall'anno 2009.



Per il Servizio proponente
Dott. Ing. Angelo Viterbo

SEZIONE II ²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:




QUADRO FINANZIARIO a regime			
			Saldo da finanziare a pareggio: € _____
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	_____	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

² da completare a cura del Servizio bilancio e controllo di gestione

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:



	20__	20__	20__
Saldo da finanziare			
• Spesa corrente			
• Spesa in conto capitale			


MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

ANNOTAZIONI:

Servizio Bilancio e controllo di gestione



Regione Umbria
Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali" - Adozione

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 23/05/2008

IL DIRETTORE
DOTT. ING. LUCIANO TORTOIOLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e val.ne ambiente, Progr.mi sviluppo sost.le, Prev.ne e protezione inquinamento, smalt.to rifiuti, Difesa del suolo, Ciclo idrico int.ato, cave, miniere e acque min.li, Caccia e pesca, Piano urb.co terr.le e sistema inf.tivo terr.le, Opere pubb.che"

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali" - Adozione

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 26/05/2008

Assessore Lamberto Bottini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 26/05/2008

L'Assessore

Perugia, li 16 LUG 2008

Per copia conforme all'originale.



IL DIRIGENTE